

Formazione complementare per titolari di permessi di brillamento e d'uso

Direttive Esplosivi / Pirotecnica

Stato: 15 giugno 2020



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Formazione professionale superiore / Servizio degli esplosivi



Indice

1. Introduzione	3
2. Basi legali	3
3. Svolgimento di formazioni complementari.....	3
3.1 Obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di formazioni complementari	3
3.2 Organizzatori di formazioni complementari	4
3.3 Durata	4
3.4 Programma.....	4
3.5 Ammissione	4
3.6 Costi.....	5
3.7 Comunicazione alla SEFRI.....	5
3.8 Rilascio di nuovi permessi in formato carta di credito	5
4. Disposizioni finali	5
5. Entrata in vigore	6

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Servizio degli esplosivi
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna
Telefono: +41 (0)58 463 75 75
E-mail: sbfi.sprengwesen@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch/serviziodegliesplosivi



Formazione complementare per titolari di permessi di brillamento e d'uso

1. Introduzione

La formazione complementare è una formazione per titolari di permessi di brillamento e d'uso per prorogare le abilitazioni già acquisite. La formazione complementare è disponibile in italiano, francese e tedesco.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), in virtù dell'articolo 58 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl¹), disciplina il programma della formazione complementare mediante le presenti direttive.

2. Basi legali

Art. 58 Durata della validità e formazione complementare

¹ Il permesso ha una durata di validità illimitata.

² Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall'ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare, egli è tenuto a partecipare a un corso complementare prima di utilizzare esplosivi o pezzi pirotecnici.

³ La SEFRI disciplina mediante direttive il programma della formazione complementare.

3. Svolgimento di formazioni complementari

3.1 Obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di formazioni complementari

Possono essere svolte solo le formazioni complementari autorizzate dalla SEFRI; l'autorizzazione deve essere disposta una settimana prima della pubblicazione ufficiale della formazione.

La richiesta per lo svolgimento di una formazione complementare deve essere presentata in anticipo, almeno un mese prima della pubblicazione ufficiale di quest'ultima e inviata e inviata alla SEFRI per via elettronica utilizzando il portale Sprengen Online (Spreon). La SEFRI a sua volta procederà al controllo.

La documentazione deve permettere di capire per quali abilitazioni di brillamento e di utilizzazione è adatta la formazione complementare in questione. I corsi possono essere organizzati in modo mirato per categorie specifiche di destinatari e dedicati a temi quali particolari tipi di brillamenti, fuochi d'artificio di scena o razzi antigrandine.

Dovranno essere riportate tutte le possibili abilitazioni relative al programma della formazione complementare, anche nel caso in cui quest'ultima si rivolga esclusivamente a categorie specifiche di destinatari.

La SEFRI può avvalersi di un comitato di esperti per il controllo dei programmi e della documentazione ricevuti (art. 66 OEspl).

La SEFRI comunica ai richiedenti la propria decisione per via elettronica, utilizzando il portale Spreon. Se il richiedente non dovesse trovarsi d'accordo con la decisione della SEFRI, potrà richiedere che venga emessa una decisione impugnabile.

¹ SR 941.411



3.2 Organizzatori di formazioni complementari

Le commissioni d'esame possono offrire formazioni complementari e sono responsabili dello svolgimento di queste ultime. Esse possono proporre unicamente formazioni complementari che rispettano il regolamento sulla formazione e sugli esami approvato dalla SEFRI (art. 61 segg. OEspl). Su richiesta, la SEFRI può concedere eccezioni.

Le commissioni d'esame possono delegare lo svolgimento di determinate formazioni complementari a uno dei loro membri. Le formazioni sono destinate a titolari di permessi di brillamento e d'uso e disponibili in italiano, francese e tedesco.

Di norma spetta alle commissioni d'esame pubblicare le formazioni complementari autorizzate dalla SEFRI.

3.3 Durata

Le commissioni d'esame svolgono ogni anno almeno una formazione complementare se dopo la pubblicazione si iscrivono almeno sei persone. Gli istruttori sono professionisti con una formazione specifica e regolarmente attive nel settore degli esplosivi.

Le formazioni complementari hanno una durata di:

- minimo 6 lezioni per le abilitazioni di brillamento A, B e C;
- minimo 4 lezioni per le abilitazioni di brillamento LA;
- minimo 6 lezioni per le abilitazioni di utilizzazione FWB e BF;
- minimo 2 lezioni per le abilitazioni di utilizzazione HA, SS, RS, e FWA.

3.4 Programma

Il programma della formazione complementare deve essere scelto in base al rispettivo gruppo di destinatari (tipo di abilitazione di brillamento e/o di utilizzazione). Per abilitazioni simili può essere organizzata una formazione comune.

Oltre a nozioni generiche riguardanti gli esplosivi e la pirotecnica, la formazione complementare include soprattutto:

- nuove disposizioni legali;
- tecniche migliori e innovative;
- informazioni acquisite sulla base di incidenti e altri avvenimenti legati agli esplosivi e alla pirotecnica.

Le formazioni complementari possono prevedere esercizi pratici. In questo caso, se ai partecipanti è richiesto di usare autonomamente esplosivi o dispositivi pirotecnici, ogni istruttore può gestire un gruppo di massimo 12 persone.

Alla fine della formazione complementare, la commissione d'esame è incaricata di testare il raggiungimento degli obiettivi.

3.5 Ammissione

Viene ammesso a una formazione complementare chi è in possesso di un permesso di brillamento e d'uso. Non sono ammessi coloro ai quali sono stati ritirati questi permessi.

Almeno una delle abilitazioni riportate sul permesso deve essere elencata nel programma della formazione complementare.



3.6 Costi

Gli organizzatori determinano il costo della formazione complementare in modo corretto, tenendo conto della tipologia e della durata della stessa.

Per riportare la validità del permesso all'interno del registro per i permessi di brillamento e d'uso rilasciati, la SEFRI richiede il pagamento di una tassa da versare agli organizzatori dei corsi.

I partecipanti sono tenuti a versare tutte le quote prima dell'inizio della formazione.

3.7 Comunicazione alla SEFRI

Nel caso in cui una formazione complementare non venisse svolta, le richieste già accettate vanno immediatamente annullate nel portale Spreon con debita giustificazione.

Subito dopo la formazione complementare, l'organizzatore è tenuto a comunicare alla SEFRI generalità e dati dei partecipanti, utilizzando il portale Spreon.

3.8 Rilascio di nuovi permessi in formato carta di credito

Per i permessi di brillamento e d'uso in formato carta di credito, la validità dell'abilitazione acquisita è riportata sul retro.

Brillamenti ordinari		Brillamenti speciali		
Abilitazione valida fino al:		Abilitazione valida fino al:		Code:
Cat. A	15.10.2023	LA	01.04.2022	1)
Cat. B	15.10.2023	WS	15.10.2023	2)
Cat. C	15.10.2023	VE	15.10.2023	3)
		ME	15.10.2023	4)
		UW	15.10.2023	
		GR	15.10.2023	
		BA	15.10.2023	
		HM	15.10.2023	
		KA	15.10.2023	

Nr. 0000 0012



Retro permesso di brillamento

Gruppi d'uso		
Abilitazione valida fino al:		Code:
FWA	15.10.2023	1)
FWB	15.10.2023	2)
HA	01.03.2024	

Nr. 0000 0012



Retro permesso d'uso di pezzi pirotecnici

Una volta completata con successo una formazione complementare e in seguito alla comunicazione dell'effettiva partecipazione al corso da parte dell'organizzatore, i partecipanti ricevono dalla SEFRI un permesso in formato carta di credito.

L'abilitazione viene rinnovata per cinque anni a partire dalla data della formazione complementare.

4. Disposizioni finali

Le «Direttive per il brillamento - Formazione complementare per titolari di permessi di brillamento e di utilizzazione» del 1° gennaio 2012 sono abrogate.



5. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore dal giorno 15 giugno 2020.

Berna, 15 giugno 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vicedirettore
Capodivisione Formazione professionale e continua